



REPUBBLICA ITALIANA
Provincia di Pordenone

SETTORE ECOLOGIA
Tutela e Uso Risorse Idriche Integrate

Proposta nr. 125 del 21/12/2011 -
Determinazione nr. 3075 del 21/12/2011

OGGETTO: D.Lgs. 152/06 – DA PRAT ANTONIO - Autorizzazione agli scarichi su suolo di acque reflue provenienti dall'insediamento sito in Arba, S.S. 464 "di Spilimbergo" Km 7+592, frazione Colle.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- il signor Da Prat Antonio nato a Maniago (PN) il 22.04.1967 e residente in Arba (PN) via Daniele Manin n.17, in qualità di Titolare dell'impresa Da Prat Antonio, con sede legale ed operativa in Arba, S.S. 464 "di Spilimbergo" Km 7+592, frazione Colle, ha presentato istanza datata 07.06.2011 assunta al prot. n. 45950 del 13.06.2011 per la modifica (spostamento delle vasche interrato per il trattamento delle acque reflue generate dalla stazione di lavaggio, installazione di un nuovo impianto per il trattamento in continuo ed indipendente delle acque meteoriche di dilavamento dell'intera area sottopensilina con nuovo scarico in pozzo perdente) dell'autorizzazione di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 1114 del 12.06.2008;
- l'istanza stessa è stata successivamente completata con le integrazioni di data 27.07.2011 assunte al prot. n. 58343 del 01.08.2011, di data 30.09.2011 assunte al prot. n. 71320 del 03.10.2011, di data 28.10.2011 assunte al prot. n. 78484 del 04.11.2011 e di data 15.11.2011 pervenute tramite fax in data 16.11.2011;

DATO ATTO che alla predetta istanza ed integrazioni sono allegati, fra l'altro, i seguenti elaborati relativi al progetto delle opere da realizzare e sottoscritti dal titolare dello scarico:

- scheda di rilevamento di scarico, di data 30.09.2011;
 - comunicazione, di data 28.10.2011;
 - n.3 dichiarazioni, di data 07.06.2011, di data 28.09.2011 e di data 15.11.2011;
 - specifica tecnica della ditta costruttrice del nuovo impianto;
- sottoscritti anche dal professionista abilitato;
- relazione tecnica sui sistemi di scarico e sul processo depurativo, di data 30.09.2011;
 - tavola n.1 - Estratto di C.T.R. - Estratto di mappa - Planimetria rete sottoservizi, di data 30.09.2011;
 - comunicazione, di data 30.09.2011;
 - relazione tecnica sul processo produttivo e sul sistema complessivo di scarico, di data 07.06.11;
 - planimetria, scala 1:10.000, di data 27.07.2011;

RICHIAMATI inoltre i seguenti elaborati relativi alle opere esistenti allegati all'Autorizzazione allo scarico approvata con Determinazione Dirigenziale n. 1114 del 12.06.2008 sottoscritti dal titolare e con timbro di tecnico abilitato:

- Elaborato 1 schema depuratore e collegamenti acque reflue da autolavaggio in scala 1:100 di data 05.04.04;
- Elaborato 2 planimetria generale - schema depuratore e collegamenti acque reflue da autolavaggio in scale diverse di data 24.02.04;
- Relazione tecnica sul processo produttivo e sul sistema complessivo di scarico datata aprile 2004;
- Relazione tecnica illustrativa sui sistemi di scarico e processi depurativi datata febbraio 2004 comprensiva di allegato A), B), C), E), così come integrata dalla nota della ditta costruttrice a firma di professionista abilitato datata 19.04.2003;

VISTE la dichiarazione sostitutiva di certificazione e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, entrambe a firma del Titolare dell'impresa e di data 07.06.2011;

RILEVATO dalla documentazione allegata all'istanza, alle integrazioni ed alla precedente autorizzazione che:

presso l'insediamento si effettua attività di distribuzione carburanti, con officina, bar, locale gestore e autolavaggio;

le acque da cui generano gli scarichi sono:

- a) acque reflue da autolavaggio;
- b) acque meteoriche di dilavamento aree di erogazione carburanti, poste sottopensilina;

le stesse vengono inviate rispettivamente ai seguenti trattamenti:

- a) pretrattamento di sedimentazione e disoleazione, trattamento biologico a biomassa adesa in bioreattore, filtrazione su quarzite, adsorbimento su carbone attivo. Le acque così trattate vengono inviate alla vasca di recupero per il ricircolo mentre quelle in eccesso circa il 53% inviate allo scarico su suolo per mezzo di rete di dispersione (tubi drenanti); le acque di controlavaggio dei filtri sono inviate alla vasca di sedimentazione;

con la realizzazione dei lavori di cui al progetto allegato all'istanza e alle integrazioni che saranno realizzati entro il 31.03.2012, come indicato nella nota della ditta del 28.10.11, è previsto l'ampliamento della zona di carico dei serbatoi interrati e l'invio delle relative acque meteoriche all'impianto di trattamento delle acque reflue della stazione di lavaggio;

- b) accumulo in vasca a tenuta dotata di pompa sommersa per l'invio delle acque al trattamento di cui al punto a). In caso di sversamenti, la vasca di accumulo può essere idraulicamente isolata dallo scarico per mezzo di una saracinesca;

nell'elaborato n.1/2004 è indicato il pozzetto per il campionamento "P.I." a monte dello scarico finale;

è previsto come da progetto allegato, che le acque di cui al punto b) vengono raccolte da canalette grigliate ed inviate ad un sistema di trattamento in continuo indipendente costituito da separatore fanghi-oli compatto coalescente della potenzialità di 6 l/sec ed inviate al nuovo scarico su suolo tramite pozzo perdente; prima dello scarico su pozzo perdente si uniscono alle acque reflue dal depuratore (scarico parziale A) anche le acque meteoriche provenienti dalla copertura della pensilina (B e C);

nella tavola n.1/2011 sono indicati con la sigla "PC" i pozzetti di campionamento posti subito a valle del sistema di trattamento e a monte degli scarichi T.1 (dall'autolavaggio) e T.2 (dal dilavamento aree di erogazione carburanti);

gli scarichi confluiscono su suolo in quanto la fognatura comunale dista 380 m dall'insediamento
"...un eventuale collegamento a tale corpo ricettore comporterebbe sia l'attraversamento della S.S.

464 e della S.P. 36 sia l'installazione di una stazione di sollevamento Inoltre la servitù di passaggio su proprietà di terzi, a causa del diniego dei proprietari dei fondi limitrofi ad attraversare il proprio terreno, non si può creare"; il corpo idrico superficiale (torrente Meduna) si trova ad una distanza di 1350 m dall'insediamento;

la canaletta consortile, che dista 45 m dal punto di scarico T1, è raggiungibile solo attraversando il fondo di proprietà di soggetti terzi. La proprietaria del terreno, sito in comune di Cavasso Nuovo al F. 19 mapp.le n. 345, dichiara "...di non concedere alcuna servitù sul proprio terreno...";

VISTO l'art. 19 della L.R. 16/2008 che prevede nel caso specifico dello scarico di acque meteoriche di dilavamento dei piazzali, venute in contatto con sostanze o materiali connessi con le attività esercitate nell'insediamento, che lo stesso venga autorizzato "fissando, se del caso e almeno per i parametri ritenuti più significativi dall'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione, sentita al riguardo anche l'ARPA che esprime il proprio parere, i limiti previsti dalla normativa per gli scarichi industriali";

RILEVATO CHE nell'area aziendale vi sono delle immissioni nell'ambiente di acque meteoriche di dilavamento (derivanti da piazzali in cui non avvengono attività produttive anche passive, che trasportano con sé elementi residuali) non oggetto della presente autorizzazione;

DATO ATTO CHE è stato comunicato l'avvio del procedimento e chiesto parere tecnico ambientale ed osservazioni con nota del 29.06.2011 prot. n. 50912, all'ARPA Dipartimento Provinciale di Pordenone, all'Azienda per i Servizi Sanitari N. 6 Friuli Occidentale, al Comune di Arba;

DATO ATTO dei pareri espressi dall'ARPA Dipartimento Provinciale di Pordenone, dall'Azienda per i Servizi Sanitari N. 6 Friuli Occidentale e dalla Provincia di Pordenone, in occasione dell'incontro tecnico-istruttorio congiunto del 15.12.2011 dal quale sono emerse, tra l'altro, le condizioni, riportate ai punti 2 e 3 del dispositivo, e inerenti, fra l'altro:

- la localizzazione dei punti di campionamento, le condizioni per la loro accessibilità ed i limiti tabellari da rispettare;
- la gestione del sistema di depurazione;
- la necessità di inserire, come previsto in generale per le acque reflue da attività di lavaggio di automezzi, ulteriori parametri di autocontrollo allo scarico, per le motivazioni (bibliografia esistente in materia e risultanze di precedenti analisi effettuate su campioni di acque reflue da impianti di autolavaggio) indicate da ARPA nella nota del 12.09.11, assunta al prot. n. 67397 del 14.09.11,
- la gestione dei rifiuti liquidi e dei fanghi;

RITENUTO, nel caso in questione, di imporre:

- allo scarico esistente "1" e, dopo la realizzazione dei lavori di cui al progetto allegato, allo scarico "T1" il rispetto dei limiti della Tab. 4 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/06 nonché il divieto assoluto di scarico delle sostanze di cui al punto 2.1 del medesimo allegato 5;
- dalla data di realizzazione dei lavori di cui sopra, allo scarico "T2", nel pozzetto di campionamento "PC", il rispetto dei limiti della Tab. 4 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/06 per il parametro solventi organici aromatici totali, nonché il divieto assoluto di scarico delle sostanze di cui al punto 2.1 del medesimo allegato 5;

PRESO ATTO che la ditta ha presentato referti di analisi di acque allo scarico con timbro di chimico iscritto all'albo al fine di attestare il rispetto dei valori limite, per i parametri analizzati, allo

scarico su suolo;

PRESO ATTO che si rende necessario, una volta realizzati i lavori di cui al progetto allegato, inviare alla Provincia e all'ARPA Dipartimento Provinciale di Pordenone comunicazione della data di conclusione dei lavori di modifica unitamente a dichiarazione, resa nelle forme di legge, attestante che quanto realizzato è conforme a quanto riportato nella documentazione tecnica indicata nelle premesse;

EVIDENZIATO che la presente autorizzazione non implica approvazione degli impianti e che le modifiche che dovessero essere apportate ai sistemi di depurazione di progetto dovranno essere comunicate alla Provincia ai fini del controllo sullo scarico;

CONSIDERATO, altresì, che l'efficacia del sistema di depurazione scarichi in argomento è condizionata dalla corretta e costante manutenzione dello stesso;

RITENUTI gli scarichi autorizzabili con specifiche prescrizioni espressamente riportate nel dispositivo;

VISTA la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 270 del 29.11.06, dichiarata immediatamente eseguibile, che determina gli importi da versare alla Provincia per l'istruttoria delle pratiche di autorizzazione agli scarichi con decorrenza 01.01.07;

VISTA la ricevuta di versamento di € 174,40 di data 27.05.11 introitati:

- € 74,40 al Cap. 3580.10 "Entrate diverse inerenti gli scarichi D.Lgs n. 152/2006 (U 23650.60 e 23780)" – "Autorizzazioni"
 - € 100,00 al Cap. 3580.20 "Entrate diverse inerenti gli scarichi D.Lgs n. 152/2006" – Istruttoria pratiche"
- giuste reversali n. 5145 e 5146 del 29.07.11;

PRESO ATTO che le spese da sostenersi riguardano:

- € 75,02 per il parere tecnico-ambientale da corrispondersi all'ARPA FVG
 - € 110,00 quale costo forfettario per istruttoria, verifiche, accertamenti, sopralluoghi da parte del personale della Provincia in presenza di due punti di scarico
- e pertanto va effettuato, da parte della Società, conguaglio pari ad € 10,62 da introitare:
€ 0,62 Cap. 3580.10 Entrate diverse inerenti gli scarichi D.Lgs n. 152/2006 (U 23650.60 e 23780)" – "Autorizzazioni"
€ 10,00 Cap. 3580.20 "Entrate diverse inerenti gli scarichi D.Lgs n. 152/2006 (U 23650.60 e 23780)" – Istruttoria pratiche";

VISTO:

- il Decreto Legislativo n. 152/06 recante "Norme in materia ambientale", in particolare la Parte Terza, Sezione II, relativa a "Tutela delle acque dall'inquinamento" e successive modifiche;
- la L.R. n. 2/2000, la L.R. 7/2001, la L.R. 13/2002 e la L.R. 16/2002, inerenti le competenze autorizzative attribuite alle Province in materia di scarichi;
- la Delibera del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque 04.02.1977;

CONSIDERATO l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativo alle "Funzioni e responsabilità della dirigenza", le norme dello Statuto provinciale ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente, nonché l'Ordinanza Presidenziale n. 7 del 22.06.11, relativa al conferimento

degli incarichi dirigenziali, che attribuisce detta competenza al Dirigente pro-tempore del Settore Ecologia;

VISTO l'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL.;

D E T E R M I N A

1. Fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi persone ed Enti, per quanto di competenza ed ai soli fini di cui al D.Lgs. 152/06, Parte Terza, Sezione II, come successivamente modificato, l'impresa DA PRAT ANTONIO, con sede legale ed operativa in Arba, S.S. 464 "di Spilimbergo" Km7+592 frazione Colle, è autorizzata nella persona del titolare, agli scarichi su suolo di acque reflue industriali e meteoriche di dilavamento, come descritto nelle premesse ed alle prescrizioni e condizioni riportate ai successivi punti.
2. Lo scarico delle acque reflue può avvenire solamente nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a) deve essere rispettata, allo scarico esistente "1" e, dopo la realizzazione dei lavori di cui alle premesse, allo scarico "T.1" la disciplina attualmente vigente per lo scarico su suolo in base al D.Lgs. 152/06 art. 101, in particolare la tabella 4 dell'allegato 5 alla Parte Terza e quanto previsto dall'art. 103 c. 3 per le sostanze di cui al punto 2.1 dell'allegato 5 alla Parte Terza;
 - b) devono essere rispettati, dalla data di realizzazione dei lavori di cui alle premesse, allo scarico "T.2", nel pozzetto di campionamento "PC", i limiti della Tab. 4 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/06 per il parametro solventi organici aromatici totali, nonché il divieto assoluto di scarico su suolo delle sostanze di cui al punto 2.1 del medesimo allegato 5;
 - c) gli scarichi devono essere resi accessibili per il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo, con le modalità attualmente previste dal D.Lgs. 152/06 (paragrafo 1.2 dell'allegato 5 alla Parte Terza);
 - d) allo scarico "1" e, dopo la realizzazione dei lavori di cui alle premesse, allo scarico "T.1" vengano effettuati, con frequenza almeno annuale dalla data di esecutività della presente autorizzazione, almeno i seguenti autocontrolli sui reflui all'uscita dal depuratore, sui parametri: idrocarburi totali, COD, tensioattivi totali, solidi sospesi totali, cloruri, Ferro, Rame, Zinco e Fosforo totale (espresso come P);
 - e) dopo la realizzazione dei lavori di cui alle premesse, allo scarico "T.2" vengano effettuati, con frequenza almeno annuale dalla data di esecutività della presente autorizzazione, anche gli autocontrolli sui reflui all'uscita dal depuratore, sui parametri idrocarburi totali e solventi organici aromatici totali;
 - f) i rapporti di prova di cui sopra devono essere sottoscritti da professionista abilitato e messi a disposizione dell'Autorità di controllo presso la ditta;
 - g) il rispetto dei valori limite di emissione non può essere conseguito mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
 - h) le apparecchiature ed i dispositivi per i trattamenti delle acque reflue industriali e meteoriche di dilavamento devono essere mantenuti in buono stato di efficienza e manutenzione, garantendo fra l'altro la periodica asportazione dei fanghi ed oli che devono essere gestiti nel rispetto della normativa in materia;
 - i) le acque meteoriche di dilavamento delle aree scoperte aziendali, confluenti in sbocchi non oggetto della presente autorizzazione, non devono immettere nell'ambiente materiali grossolani ed inquinanti derivanti da lavorazioni e/o stoccaggi di materiali;

- j) quanto prima e comunque non oltre il 31.03.2012, deve essere inviata alla Provincia e all'ARPA Dipartimento Provinciale di Pordenone comunicazione della data di conclusione dei lavori unitamente a dichiarazione, resa nelle forme di legge, attestante che quanto realizzato è conforme a quanto indicato nella documentazione tecnica indicata nelle premesse.
3. Si evidenzia l'opportunità da parte del titolare dell'autorizzazione di:
- a) annotare in apposito quaderno, o con altra modalità, tutte le operazioni di manutenzione, di verifica e di controllo effettuate da personale interno ed esterno all'azienda sui dispositivi per la depurazione delle acque; la documentazione attestante interventi di assistenza tecnica da parte di ditte esterne potrà essere tenuta a disposizione dell'autorità di controllo presso l'azienda;
 - b) predisporre, per il personale addetto all'impianto di depurazione, specifiche liste di controllo periodico delle apparecchiature e dei parametri di funzionamento;
 - c) prendere, anche mediante informazione e formazione al personale dipendente, misure operative per la protezione e prevenzione dei rischi inerenti sversamenti accidentali di sostanze inquinanti o situazioni di emergenza dovute ad eventi eccezionali o altre immissioni di reflui diversi da quelli per i quali l'autorizzazione è stata rilasciata e dotarsi del materiale a tal fine necessario;
 - d) dotare il sistema di collettamento e depurazione di dispositivi idonei all'intercettazione, prima dello scarico, del flusso inquinante di cui al precedente punto.
4. Per quanto non citato dal presente provvedimento, è fatto obbligo di rispettare le norme vigenti in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, le norme sanitarie, le disposizioni del D.Lgs. 152/06, e successive modifiche ed integrazioni, e quelle del Piano Generale per il Risanamento delle Acque, per quanto compatibile con il D.Lgs. 152/06, e qualsiasi norma statale e regionale che potrà essere emanata anche successivamente al rilascio della presente autorizzazione allo scarico.
5. E' fatto obbligo di allacciarsi alla rete fognaria comunale, nel rispetto del Regolamento di fognatura, non appena sarà realizzato siffatto servizio pubblico.
6. Qualora l'insediamento dovesse essere soggetto a diversa destinazione, ampliamento, ristrutturazione, da cui derivino variazioni quali e quantitative delle acque reflue scaricate, dovrà essere richiesta l'autorizzazione allo scarico nelle forme previste dalla legge. Inoltre dovranno essere comunicate all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione le eventuali modifiche, in particolare quelle concernenti la titolarità della presente autorizzazione.
7. La presente autorizzazione è valida per quattro anni decorrenti dalla data di esecutività del presente provvedimento. Un anno prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo.
8. La presente autorizzazione sostituisce la Determinazione Dirigenziale n. 1114 del 12.06.2008.
9. Qualora l'impianto rientri tra quelli soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, la Società dovrà presentare apposita istanza all'Ente competente.
10. La presente autorizzazione non sostituisce visti, autorizzazioni, concessioni, pareri o altri atti di consenso e/o abilitativi anche alla edificazione, o comunque necessari, o previsti dalle

normative vigenti, e di competenza di altri Organi regionali, provinciali, comunali, Consorzi o altri Enti che il titolare dovrà provvedere ad ottenere autonomamente prima dell'attivazione dello scarico.

11. Si precisa che la presente autorizzazione, in ogni caso, non comporta approvazione di opere.
12. La Provincia si riserva la facoltà di poter aggiornare, modificare, sospendere o revocare in ogni momento la presente autorizzazione nel caso:
 - di applicazione di nuove disposizioni;
 - in cui vengano riscontrate situazioni diverse da quelle previste, ivi compreso il venir meno di altri Atti di consenso necessari alla continuazione dello scarico;
 - si verificassero situazioni eccezionali e di urgente necessità per la tutela della salute pubblica e dell'ambiente;
 - ovvero per altri motivi, esigenze, o ulteriori valutazioni tecniche ed amministrative, o altre verifiche.
13. La mancata osservanza dei sopra menzionati obblighi e prescrizioni può determinare la sospensione o la revoca della presente autorizzazione, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.
14. Di dare atto che saranno comunicati alla Società importo e modalità di versamento della somma dovuta quale conguaglio sulle spese sostenute come esplicitate nelle premesse ed eventuali conguagli per variazioni delle tariffe applicate dall'ARPA saranno comunicati qualora dovuti.
15. Il presente atto verrà trasmesso al titolare della presente autorizzazione, al Comune di Arba, all'Azienda per i Servizi Sanitari N. 6 Friuli Occidentale, nonché all'ARPA Dipartimento Provinciale di Pordenone al fine anche dei controlli del caso.

Ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della Legge n. 241/90 si precisa che il soggetto autorizzato può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento alternativamente al T.A.R competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 gg ed entro 120 gg dalla data di ricevimento del presente atto.

Pordenone, lì 21/12/2011

IL DIRIGENTE
Sergio Cristante

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni